



UNIVERSITÀ DI PARMA

Area Dirigenziale Edilizia-Infrastrutture

U.O. SVILUPPO EDILIZIO E INFRASTRUTTURE

Parco Area delle Scienze, 31/A - 43124 PARMA – mail: dirigenza.areaedilizia@unipr.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA
DI ARREDO TECNICO, ATTREZZATURE E RELATIVA IMPIANTISTICA PER L'EDIFICIO UNO
AREA FOOD**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO

CUP: D94H14001090005

CIG: B07B56F90B

Gennaio 2024

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte amministrativa



ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	4
ART. 5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	4
ART. 7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	5
ART. 8. IL RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	5
ART. 9. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	5
ART. 10. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE FORNITURE	5
ART. 11. CONSEGNA E INIZIO DELLA FORNITURA	5
ART. 12. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA	6
ART. 13. SOSPENSIONI E PROROGHE	6
ART. 14. PENALI IN CASO DI RITARDO	6
ART. 15. PROGETTO COSTRUTTIVO E DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRESENTATI IN SEDE DI GARA	7
ART. 16. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	7
ART. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	7
ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE	7
ART. 19. ANTICIPAZIONE	8
ART. 20. PAGAMENTI IN ACCONTO	8
ART. 21. PAGAMENTI A SALDO	8
ART. 22. RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO	8
ART. 23. RITARDI NEI PAGAMENTI DELLA RATA DI SALDO	9
ART. 24. REVISIONE PREZZI	9
ART. 25. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	9
ART. 26. CAUZIONE PROVVISORIA	9
ART. 27. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	9
ART. 28. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	10
ART. 29. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	10
ART. 30. DANNI DI FORZA MAGGIORE	10
ART. 31. VARIAZIONI DELLE FORNITURE	11
ART. 32. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	11
ART. 33. VERIFICHE	11
ART. 34. NORME DI SICUREZZA GENERALI	11
ART. 35. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	11
ART. 36. SUBAPPALTO	12
ART. 37. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	12
ART. 38. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	13
ART. 39. CONTROVERSIE	13
ART. 40. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	13
ART. 41. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 42. ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE	14
ART. 43. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	14
ART. 44. PRESA IN CONSEGNA	14
ART. 45. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
ART. 46. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	15
ART. 47. I.V.A.	16
ART. 48. CODICE DI COMPORTAMENTO	16
ART. 49. DISPOSIZIONI FINALI	16

CAPO I – CONTRATTO DI APPALTO

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura e posa in opera di nuovi arredi ed attrezzature da laboratorio per l'edificio Uno Area Food dell'Università di Parma.
2. In particolare, sono compresi nell'appalto:
 - la fornitura e posa in opera di nuovi arredi ed attrezzature da laboratorio, inclusi: imballo, facchinaggio, assicurazione e trasporto all'interno dei locali di installazione della struttura interessata (compreso l'utilizzo di macchine di sollevamento e spostamento, ecc.), smaltimento dell'imballaggio, allacciamento delle apparecchiature fornite ai punti di fornitura presenti nei locali (gas, prese dati, elettricità, scarichi, acqua, ecc.), realizzazione della distribuzione all'interno dei locali dal punto di stacco/adduzione al punto di utilizzo/scarico delle reti gas tecnici, aria compressa, acqua fredda, acqua calda, acqua distillata e scarichi.
 - la verifica/rilievo dei locali e degli impianti nella sede dove dovranno essere consegnati e montati gli arredi ed attrezzature;
 - la redazione del progetto costruttivo per ogni locale oggetto della presente fornitura nonché la redazione di un progetto a firma di un tecnico abilitato per quanto concerne la realizzazione degli impianti a servizio della fornitura per gli allacciamenti di arredi e attrezzature;
 - il collaudo delle apparecchiature fornite e rilascio delle certificazioni ai sensi di legge.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo della fornitura e posa posto a base dell'affidamento è definito come segue:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura di arredi da laboratorio	<i>39181000-4</i>	P	<i>Euro 610.000,00</i>
2	Fornitura di attrezzature da laboratorio	<i>38000000-5</i>	S	<i>Euro 370.000,00</i>
3	Impianti per allacciamenti arredi e attrezzature	<i>45300000-0</i>	S	<i>Euro 175.000,00</i>
A) Importo a base di gara compresa la mano d'opera				<i>Euro 1.155.000,00</i>
A1) Importo mano d'opera non soggetta a ribasso				<i>Euro 170.000,00</i>
A2) Importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta				<i>Euro 985.000,00</i>
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				<i>Euro 15.000,00</i>
A) + B) Importo complessivo				<i>Euro 1.170.000,00</i>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura, al netto della mano d'opera e degli oneri della sicurezza, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo della mano d'opera e degli oneri per la sicurezza, non soggetti ad alcun ribasso.



Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023, è stipulato "a corpo".
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni del capitolato, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b) contratto di appalto;
 - c) capitolato speciale di appalto, composto dalla parte amministrativa e dalla parte tecnica;
 - d) descrizione contenuta nel computo metrico estimativo, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dall'Università; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. In ogni caso la scelta definitiva dovrà essere la più favorevole per la Stazione Appaltante e comunque approvata dal RUP.

Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - b) il capitolato speciale di appalto, sia la presente parte amministrativa che la parte tecnica, con i documenti a quest'ultima allegati.
 - c) l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'operatore economico aggiudicatario.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D.Lgs n° 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.

Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla perfetta esecuzione della fornitura e posa descritta al precedente art.1.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, di avere preso durante il sopralluogo piena conoscenza dello stato dell'edificio, delle dimensioni dei locali con il posizionamento degli arredi e la dislocazione degli impianti tecnologici (canalizzazioni scarico fumi cappe, punti allacciamento per impianti elettrici ed idraulici, ecc.) in particolare con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore espressamente conferma:

- di avere preso piena e perfetta visione e conoscenza del capitolato speciale d'appalto, parte tecnica,

- delle modalità esecutive in esso indicate e della loro integrale attuabilità;
- di avere formulato l'offerta tenendo conto della propria organizzazione, delle proprie tecnologie, delle proprie attrezzature, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, anche in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo posto in appalto di cui all'art. 2.

L'Appaltatore conferma inoltre senza nessuna riserva la disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che consentano l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 7. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo n. 124 del D. Lgs. n° 36/2023.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo n. 124 del D. Lgs. n° 36/2023.

Art. 8. Il rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve nominare un proprio rappresentante al fine di assicurare la perfetta esecuzione della fornitura e posa. L'appaltatore rimane responsabile dei danni causati da imperizia o negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture e delle lavorazioni necessarie per le pose in opera, devono essere rispettate tutte le prescrizioni espressamente indicate nella parte tecnica del capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 10. Valutazione della qualità delle forniture

1. La qualità delle forniture sarà valutata dal RUP/ Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle norme tecniche.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 11. Consegna e inizio della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura ha inizio di norma dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, e da effettuarsi comunque non oltre 45 giorni dalla predetta stipula previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi della vigente normativa.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, il RUP/direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il

termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della fornitura, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Nella eventualità che successivamente alla consegna, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, alla regolare esecuzione della fornitura, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le forniture eseguibili, mentre il RUP/direttore dell'esecuzione dispone la sospensione, anche parziale, di quelle non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Art. 12. Termini per l'ultimazione della fornitura

1. Il tempo utile per ultimare tutte le forniture e pose compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della normale incidenza delle intemperie stagionali.

Art. 13. Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni eccezionali o speciali che impediscano in via temporanea che la fornitura e posa procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dell'esecuzione d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione della fornitura redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del D. Lgs. n° 36/2023.
2. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di iniziare o ultimare la fornitura e posa nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla stazione appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Art. 14. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle forniture, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'importo corrispondente al **0,1% dell'importo di contratto**.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio della fornitura rispetto alla data fissata dal RUP/direttore dell'esecuzione per la consegna;
 - b) nella ripresa della fornitura seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP/direttore dell'esecuzione;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dell'esecuzione per il ripristino della fornitura non accettata o danneggiata.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.



Art. 15. Progetto costruttivo e di realizzazione degli impianti presentati in sede di gara

1. Entro 45 giorni dal verbale di consegna della fornitura e preliminarmente alla produzione della stessa, l'Appaltatore dovrà redigere un progetto costruttivo per ciascun locale, nonché il progetto a firma di un tecnico abilitato relativo alla realizzazione degli impianti a servizio della fornitura per gli allacciamenti di arredi e attrezzature. Tale progetto dovrà acquisire l'approvazione della Stazione Appaltante, con le eventuali modifiche apportate dal RUP.

Art. 16. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle forniture, della loro mancata regolare o continuativa esecuzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal RUP/direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la realizzazione degli impianti, salvo che siano ordinati dal RUP o espressamente approvati;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal progetto costruttivo o dal capitolato speciale d'appalto, parte tecnica e parte amministrativa;
 - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 17. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione delle forniture superiore a **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per ultimare la fornitura e posa in opera, in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 18. Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore

1. E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto:
 - a) quando la Società appaltatrice si renda colpevole di colpa o negligenza grave;
 - b) quando per negligenza della Società appaltatrice o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento della fornitura accumuli ritardi rispetto al progetto approvato che comporti un ammontare per penali superiore al 10% del prezzo del Contratto;
 - c) quando la Società appaltatrice, senza esserne preventivamente autorizzata, sospenda o ritardi l'esecuzione delle forniture.
2. La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata alla società appaltatrice mediante lettera raccomandata.
3. Nel caso di risoluzione spetterà alla società appaltatrice soltanto il pagamento della parte di fornitura e posa regolarmente eseguiti, mentre ad essa società appaltatrice farà carico il risarcimento dei danni, compensabili con le competenze di cui sopra, eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante per il completamento dell'appalto, nonché per ogni altro titolo conseguente alla inadempienza della società appaltatrice stessa.
4. Dato il carattere pubblico dell'opera, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.
5. La società appaltatrice sarà responsabile dei danni che provenissero alla Stazione Appaltante come

conseguenza della necessità di procedere alla stipula di nuovo contratto.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione

1. Nei casi consentiti dalla legge, la Stazione Appaltante erogherà all'appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle forniture accertata dal RUP l'anticipazione sul valore stimato dell'appalto prevista dall'art. 125, comma 1, del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i..
2. Sull'importo di ogni successivo certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
3. Nel caso in cui l'esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a. Importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, in base alle tempistiche della fornitura;
 - b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
 - c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto Decreto.

Art. 20. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le forniture eseguite, al netto del ribasso d'asta, comprensive della relativa quota degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a **€ 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)**. Il relativo certificato di pagamento potrà essere emesso solo in caso di D.U.R.C. positivo. Qualora il D.U.R.C. risulti non regolare, il Certificato di Pagamento conterrà le trattenute pari ai contributi non versati e comunicati dall'Ente Previdenziale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo della parte di fornitura e posa eseguita, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. fatto salvo quanto sopra specificato, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i 60 giorni dalla loro trasmissione da parte dell'Impresa.

Art. 21. Pagamenti a saldo

1. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura e posa, accertata con apposito verbale redatto dal RUP, verrà autorizzata da quest'ultimo l'emissione della fattura a saldo dell'appalto.
2. La fattura di saldo, nulla ostando, è pagata entro i 60 giorni successivi all'emissione della relativa autorizzazione.

Art. 22. Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione



appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora secondo normativa vigente.

Art. 23. Ritardi nei pagamenti della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 2, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 24. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023 è prevista la clausola di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT e, nello specifico, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAUZIONI E GARANZIE

Art. 26. Cauzione provvisoria

1. E' prevista la presentazione della garanzia fideiussoria provvisoria di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 27. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale, aumentata, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, come stabilito al comma 2 dell'articolo succitato.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione è svincolata con le modalità di cui all'articolo 117, commi 8 e 9 del D. Lgs. n° 36/2023.
4. Approvate le certificazioni di collaudo delle apparecchiature fornite, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle forniture da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in

confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

Art. 28. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzioni provvisoria e di quella definitiva, di cui ai precedenti articoli 31 e 32 è ridotto ai sensi del comma 8 dell'articolo 106 del D.Lgs.36/2023, qualora ne siano dimostrati i presupposti,.

Art. 29. Assicurazione a carico dell'Impresa

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. n° 36/2023 e con riferimento ai lavori di posa in opera degli arredi tecnici e degli impianti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)** e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del Regolamento DPR 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 30. Danni di forza maggiore

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel luogo e durante l'esecuzione della fornitura.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme vigenti in materia.

L'Impresa è tenuta a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.



DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31. Variazioni delle forniture

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle forniture oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle forniture eseguite in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. n° 36/2023.
2. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, che siano espressamente previste dal richiamato dall'articolo 120 del D.Lgs. n° 36/2023.

Art. 32. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto costruttivo redatto in sede di gara dall'appaltatore, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte l'utilizzazione degli arredi tecnici e dei relativi impianti, e che sotto il profilo economico eccedano il 10% del valore iniziale del contratto, la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
2. Nei casi di cui al presente articolo l'appaltatore è responsabile dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 33. Verifiche

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità della fornitura, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34. Norme di sicurezza generali

1. Tutte le attività inerenti la fornitura e posa in opera degli arredi di cui al precedente articolo 1 devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 35. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, nella documentazione di gara, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nell'appalto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36. Subappalto

1. Le prestazioni previste dall'appalto sono subappaltabili, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con le seguenti limitazioni:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S(secondaria)	Importo	Subappalto	Subappalto a cascata
1	Fornitura di arredi da laboratorio	39181000-4	P	Euro 610.000,00	49% Art .119 comma 1	NO
2	Fornitura di attrezzature da laboratorio	38000000-5	S	Euro 370.000,00	100%	NO
3	Impianti per allacciamenti arredi e attrezzature	45300000-0	S	Euro 175.000,00	100%	NO

2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le forniture o le attività che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare per affidamenti pubblici, in relazione all'oggetto del subappalto;
 - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Art. 37. Responsabilità in materia di subappalto

- L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- Il RUP/direttore dell'esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.



3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Art. 38. Pagamento dei subappaltatori

1. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39. Controversie

1. Qualora durante l'esecuzione delle forniture nascano controversie tra l'appaltatore e la Stazione appaltante in merito all'esecuzione del contratto, le parti si riuniranno senza indugio al fine di risolverle secondo il principio di buona fede ed addivenire ad un accordo bonario. Trova applicazione l'art. 215 del D.Lgs.36/2023.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 40. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 41. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione delle forniture;
 - b) inadempimento alle disposizioni del RUP/direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione delle forniture o mancata ripresa da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dell'esecuzione delle forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP/direttore dell'esecuzione o dal coordinatore per la sicurezza se nominato.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata

con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle forniture già eseguite.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP/direttore dell'esecuzione e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle forniture e posa già eseguite.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto costruttivo redatto dall'appaltatore in fase di gara, o che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari varianti che eccedano la soglia di cui al precedente articolo 32.1..

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 42. Ultimazione delle forniture

1. Al termine dell'esecuzione della fornitura e posa il RUP/direttore dell'esecuzione procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite, verificando le risultanze dell'esecuzione di tutti i collaudi funzionali previsti nella parte tecnica del Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in fase di gara dall'appaltatore.
2. In questa sede sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal RUP/direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale.
3. L'ente appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione sino a che non siano intervenuti, con esito favorevole tutti i collaudi funzionali di cui al precedente comma¹, la manutenzione necessaria di quanto fornito e realizzato verrà tenuta a cura e spese dell'appaltatore.

Per gli oneri che ne derivassero l'appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e l'emissione del certificato di verifica di conformità, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà garante delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Art. 43. Accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di verifica di conformità è emesso dopo l'esito favorevole dell'accertamento della regolarità delle forniture eseguite e dei collaudi in opera di cui all'articolo precedente.
2. Durante l'esecuzione delle forniture la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle forniture in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 44. Presa in consegna

1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante della fornitura ultimata avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del RUP/direttore dell'esecuzione, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna in anticipo parti della fornitura.

NORME FINALI

Art. 45. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e obblighi di cui alle norme del D.lgs.36/2023, al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al capitolato speciale d'appalto, sia parte tecnica che parte amministrativa, nonché in particolare:
 - a) La fedele esecuzione del progetto costruttivo approvato dalla Stazione appaltante e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal RUP/direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al RUP/direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti e quanto altro necessario alla esecuzione della fornitura;
 - c) La fornitura di personale esperto e delle attrezzature adeguate;
 - d) Ogni spesa per la presa visione dei luoghi da parte del proprio personale, dei propri tecnici e dei propri consulenti;
 - e) Produrre gli aggiornamenti dei programmi di manutenzione, dei manuali d'uso e di manutenzione di tutto quanto fornito e/o realizzato;
 - f) L'adozione, nell'esecuzione dei lavori di posa, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi;
 - g) La scrupolosa osservanza delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera in generale;
 - h) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso dell'appalto, dando prova di aver assolto ogni obbligo assicurativo verso l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.;
 - i) La movimentazione ed il trasporto, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito e di utilizzo di tutti i materiali e delle attrezzature;
 - j) Il mantenimento delle opere in perfetto stato fino al certificato di verifica di conformità dei collaudi previsti;
 - k) L'eventuale consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima del collaudo senza pretendere il riconoscimento di diritti e/o speciali compensi.
 - l) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
 - m) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati nella propria offerta.
 - n) Gestire i rifiuti prodotti secondo quanto previsto della parte quarta del D.lgs 152/06
 - o) Tutte le spese per l'esecuzione dei collaudi in opera previsti nella parte tecnica del capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in fase di gara.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 46. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle forniture e degli impianti realizzati;



c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Art. 47.I.V.A.

Il corrispettivo contrattuale è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusi.

Art. 48.Codice di comportamento

Ciascun Concorrente prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, come integrato dal Codice di Comportamento dell'Ateneo, adottato con D.R. n. 416 del 23 giugno 2014 (di seguito "Codice") e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tale fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web dell'Università e che l'Università ne trasmetterà una copia all' Appaltatore affinché lo porti a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 49.Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di Legge in vigore, ed in particolare a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023. A tale ultima norma si intende altresì rimandare in caso di eventuale errato riferimento a norme abrogate.

Il Responsabile unico del progetto

Arch. Pierangelo Spina

*Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. lgs. 82/2005, norme collegate e ss.mm.ii*